

COPIA



**COMUNE DI
SAN BASSANO**
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio informatico
in data 14.11.2019

L'incaricato della pubblicazione
F.to Chiara Lorenza Agazzi

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTO N. 33 in data **30.10.2019**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED
APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI
GESTIONE E FUNZIONAMENTO**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 21.00 circa, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, , sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 10 Consiglieri. E cioè:

1 - PAPA GIUSEPPE	Presente	8 - CATTANEO BEATRICE	Presente
2 - BIGNAMI LAURA	Presente	9 - ANSELMI GIOVANNI GIUSEPPE	Presente
3 - BOIOCCHI DAVIDE CARLO MARIA	Presente	10 - CATTANEO ANGELO	Presente
4 - LAMENTA FRANCESCO PATRIZIO	Presente		
5 - CARIDI ANTONIO	Presente		
6 -CATTANEO EMANUELA	Presente		
7 - SEVERGNINI ALBERTO	Presente		

Totale presenti N. **10**

Totale assenti N. **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Il presidente, Sig.ra COMM. GIUSEPPE PAPA, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

IL SINDACO LASCIA LA PAROLA AL VICESINDACO LAURA BIGNAMI, CHE ILLUSTRÀ L'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL SINDACO AGGIUNGE ALCUNE CONSIDERAZIONI.

IL CONSIGLIERE ALBERTO SEVERGNINI CHIEDE COME SI FARÀ A RENDERE PUBBLICA L'ISTITUZIONE DI TALE REGISTRO.

IL VICESINDACO LAURA BIGNAMI DICHIARA CHE DI QUESTO SI FARÀ CARICO L'ASSOCIAZIONE PROPONENTE.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che per Bigenitorialità si intende “il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

Vista la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all'art. 9 che "gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà" e che "gli Stati parti rispettano il fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

Tenuto conto che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese, con Legge di ratifica n. 176/1991;

Richiamata la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

Visto l'art. 337ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura – per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del Codice Civile – come soggettivo, permanente ed indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

Visti:

- l'art. 39 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. diritti del minore ;
- gli artt.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

Vista la Circolare MIUR del 2/9/2015 nota Prot. n.5336 "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";

Visto il Protocollo d'intesa del Tribunale di Cremona n. 1425 del 14/12/2015 con oggetto: Spese Ordinarie e Straordinarie per i figli;

Visto lo schema di "Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato sotto la lettera "A" e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del servizio di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 N. 267, allegato sotto la lettera "B";

Visto:

- il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 10;
- Consiglieri votanti: N. 10;
- Consiglieri astenuti: N.0;

- Voti favorevoli: N. 10;
- Voti contrari: N. 0;

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di San Bassano, per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, il "Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità che, allegato al presente atto sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale.

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ ED
APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Comune di San Bassano, 30.10.2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to COMM. GIUSEPPE PAPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Comune San Bassano, 13.11.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO

F.to

Comune San Bassano, data

OPPURE

Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera.....alla lettera_____.

Comune San Bassano, data

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL FUNZIONARIO

F.to